

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6

**Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modifi-  
cazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Introduzione dell’articolo 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è introdotto il seguente articolo:

*“Art. 5.1*

*Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate*

1. *La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:*

- a) *l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;*
- b) *lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.*

2. *La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1, d’intesa con le province interessate.*

3. *Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.*

4. *I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.”.*

**Art. 2**

Clausola d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 marzo 2009

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Introduzione dell’articolo 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni

Art. 2 - Clausola d’urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 19 marzo 2009, n. 6**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 giugno 2008, dove ha acquisito il n. 325 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Gianpaolo Bottacin, Cenci, Bizzotto, Da Re, Ciambetti, Conte, Stival, Grazia, De Boni, Berlatto Sella, Rizzato, Caner, Fontanella, Donazzan e Franchetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 27 novembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2009, n. 3287.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
con la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la

tutela dell'ambiente", la Regione Veneto ha inteso concretizzare gli strumenti organizzativi e procedurali al fine di ricondurre ad unità le azioni e gli interventi per la tutela dell'ambiente.

Un primo obiettivo della legge riguarda l'individuazione delle competenze - attribuite o delegate - dei vari enti interessati alla materia.

Lo schema di tali competenze ripartite tra regione, province e comuni, mira ad una ricostruzione funzionale dei tre livelli di governo dell'ambiente ed in grande sintesi prevede:

- all'articolo 4, per la regione, la programmazione, il coordinamento, l'alta vigilanza, i poteri autorizzativi nei casi aventi particolare importanza;
- all'articolo 5, per la province, il controllo generale sull'ambiente, i rilevamenti e le elaborazioni dei dati ambientali, i poteri autorizzativi su alcune tipologie di insediamento;
- all'articolo 6, per i comuni, il controllo puntuale sui singoli insediamenti, alcuni poteri autorizzativi.

In particolare, per quanto attiene gli scarichi delle acque reflue urbane:

- compete alla Regione l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette, uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti - impianti di prima categoria - (articoli 4 e 35);
- compete alla provincia l'approvazione dei progetti degli impianti di potenzialità superiore a 1.000 abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata al precedente alinea - impianti di seconda categoria - (articoli 5 e 49);
- compete altresì alle province il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, ovvero autorizzazioni allo scarico, per entrambi le tipologie di impianti.

La presente proposta è volta a ricondurre in capo alla regione, d'intesa con le province interessate, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei casi in cui:

- l'opera di scarico sia prevista dalla vigente pianificazione regionale si settore, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;
- il recapito finale dei reflui è ubicato nel territorio di una provincia diversa da quello in cui sono situati gli impianti di depurazione collegati all'opera di scarico.

Ciò al fine di ricondurre in un unico soggetto, la regione appunto, quelle situazioni a carattere sovraterritoriale, che vedono coinvolte amministrazioni provinciali diverse, al fine di perseguire l'obiettivo di un più opportuno coordinamento tra enti, e conseguentemente, di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa pubblica a tutela dell'ambiente.

La Settima Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 novembre 2008, concluso l'esame dell'argomento in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali e Liga Veneta - Lega Nord - Padania; astenuto il gruppo L'Ulivo - Partito Democratico Veneto) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo modificato dalla Commissione.

### 3. Struttura di riferimento

Direzione tutela ambiente